



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



ASSE IV LEADER

MISURA 413

AZIONE 1 "RICETTIVITÀ TURISTICA"

INTERVENTO 3 "AIUTI PER L'AUMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI POSTI LETTO IN AGRITURISMO"

**Piano di Sviluppo Locale 2007-2013
del Gruppo di azione locale Open Leader**



BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER L'AUMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI POSTI LETTO IN AGRITURISMO

Approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL
(deliberazione n. 138/2 del 02/10/2012)

Pontebba, 02/10/2012

Il Presidente
dott.ssa Francesca Comello

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.	3
Art. 2 – Definizioni.	3
Art. 3 - Area di intervento.	4
Art. 4 - Soggetti beneficiari.	4
CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	5
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.	5
Art. 6 - Interventi finanziabili.	5
Art. 7 - Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.	5
Art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.	6
CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	8
Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili.	8
Art. 10 - Tipologia e intensità dell' aiuto.	8
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO	9
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	9
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.	11
Art. 13 – Concessione del contributo.	12
Art. 14 - Modalità di erogazione dell' aiuto (domande di pagamento).	12
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.	12
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.	13
Art. 17 – Varianti.	15
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI	16
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all' attuazione e documentazione dell' intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.	16
Art. 19 - Controlli.	17
CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL' AIUTO.	17
Art. 20 – Riduzioni dell' aiuto.	17
Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.	18
CAPO VII – NORME FINALI	18
Art. 22 – Controversie.	18
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.	18
Art. 24 - Trattamento dei dati personali.	19
Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.	19
ELENCO ALLEGATI.	19
Allegato A): modello per l'assenso dei proprietari di cui all' art. 11, comma 6, lett. d);	19
Allegato B): relazione descrittiva dell' intervento di cui all' art. 11, comma 6, lett. e);	19
Allegato C): modello di perizia asseverata di cui all' art. 11, comma 6, lett. g);	19
Allegato D): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi di cui all' art. 11, comma 6, lett. h);	19
Allegato E): dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà di cui all' art. 11, comma 6, lett. j);	19
Allegato F): dichiarazione relativa al livello qualitativo dell' agriturismo di cui all' art. 11, comma 6, lett. k);	19
Allegato G): dichiarazione relativa all' iscrizione nell' Elenco regionale degli operatori dell' agricoltura biologica di cui all' art. 11, comma 7, lettera a);	19
Allegato H): dichiarazione relativa alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all' art. 11, comma 7, lettera b);	19
Allegato I): dichiarazione relativa ad altri contributi pubblici di cui all' art. 11, comma 7, lettera c).	19

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), azione "Ricettività turistica", con riferimento all'intervento "Aiuti per l'aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo" previsto dal Piano di sviluppo locale 2007-2013 (PSL) del gruppo di azione locale (GAL) Open Leader, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di proprietà o nella disponibilità delle aziende agricole attraverso un'attività ricettiva turistica che produca l'integrazione dei loro redditi e la creazione di nuove opportunità di lavoro. Le finalità specifiche dell'intervento sono:
 - a) aumentare il numero di posti letto attraverso il finanziamento di attività di agriturismo;
 - b) migliorare la qualità della ricettività in agriturismo;
 - c) favorire la diversificazione/integrazione dei redditi aziendali.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) attività agrituristica: ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'art. 5 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)", approvato con Decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 234/Pres., è l'attività di ricezione e ospitalità o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 e, se società cooperativa, iscritta altresì nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27. L'attività agrituristica è svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, acquicoltura e pesca che devono comunque rimanere principali;
 - b) ricezione e ospitalità: l'attività con cui l'operatore agrituristico mette a disposizione dei propri clienti locali idonei all'alloggiamento o soggiorno, di seguito denominata attività di alloggio agrituristico. Per ciascuna azienda agrituristica il numero massimo di posti letto è trenta, eventualmente elevabile a quaranta qualora almeno dieci posti siano in unità abitative indipendenti costituite da monolocali o appartamenti;
 - c) alloggio agrituristico (in spazi chiusi): l'attività esercitata in locali aziendali appositamente predisposti che possono essere costituiti da stanze singole, monolocali o appartamenti composti di più stanze a prescindere che il servizio sia o meno comprensivo della prima colazione o del trattamento di mezza pensione o di pensione completa. Le caratteristiche dei locali sono quelle previste per gli immobili adibiti a civile abitazione;
 - d) autorizzazione comunale: il provvedimento amministrativo con cui, per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge regionale 25/1996, il Comune territorialmente competente in base all'ubicazione o alla prevalente ubicazione degli immobili destinati all'attività agrituristica, autorizza l'operatore agrituristico all'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità;
 - e) nuovi posti letto: i posti letto realizzati nell'ambito di aziende agricole che avviano un'attività di alloggio agrituristico o gli ulteriori posti letto realizzati da operatori agrituristici già esistenti che risultano aggiuntivi rispetto a quelli già oggetto di autorizzazione comunale;
 - f) lavori di ammodernamento ed adeguamento: lavori relativi a fabbricati esistenti al fine di permettere l'esercizio dell'attività agrituristica nei locali destinati a tale attività attraverso interventi edilizi compresi nelle definizioni di "ampliamento", "ristrutturazione edilizia", "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo" di cui all'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19;
 - g) superamento barriere architettoniche: ai sensi del Regolamento recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, approvato con Decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 234/Pres., le strutture agrituristiche adibite ad ospitalità per soggiorno devono prevedere che almeno il 10% dei posti letto sia accessibile a persone diversamente abili, con un minimo di 1 posto letto per ogni struttura agrituristica. L'obbligo non ricorre ove il numero di posti letto sia inferiore a 10 unità;

- h) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso: investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale. Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore);
- i) standard qualitativo: qualità dell'alloggio agriturismo valutata in base ai locali destinati al suo svolgimento e alle dotazioni presenti, definita secondo i parametri previsti nell'allegato F);
- j) miglioramento dello standard qualitativo della struttura agrituristica: innalzamento dello standard qualitativo dell'alloggio agriturismo di almeno 10 punti. Il miglioramento dello standard qualitativo si valuta come differenza tra il punteggio dichiarato dal titolare della struttura ricettiva nell'allegato F) al presente bando prima dell'intervento e quello che sarà raggiunto al termine dell'intervento.

Art. 3 - Area di intervento.

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio del GAL che risulta così suddiviso:
 - a) Comuni appartenenti all'area rurale C del PSR: Artegna, Gemona del Friuli, Montenars;
 - b) Comuni appartenenti all'area rurale D del PSR: Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone.

Art. 4 - Soggetti beneficiari.

1. Beneficiari dell'aiuto sono le imprese agricole che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) siano iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) competenti per territorio;
 - b) con sede operativa oggetto di intervento ai sensi del presente bando localizzata in uno dei Comuni di cui all'articolo 3;
 - c) siano proprietari degli immobili o titolari di altro diritto reale o personale, per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lett. a.5) e a.6) del presente bando;
 - d) aventi, alla data di presentazione della domanda, la Superficie Agricola Utile (S.A.U.) collocata prevalentemente nell'area di intervento del presente bando;
 - e) aventi, alla data di presentazione della domanda, almeno una U.T.E. (Unità Tecnico Economica) collocata nell'area di intervento del presente bando;
 - f) siano iscritte all'Elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 7 della L.R. 25/1996 e, solamente per le imprese già esercenti l'attività agrituristica, siano anche in possesso della prescritta autorizzazione comunale.
2. In caso di comproprietà o nel caso di diritto reale o personale, il richiedente dovrà avere acquisito l'assenso scritto da parte di tutti gli altri soggetti che vantano diritti sull'immobile oggetto di contributo allegando alla domanda di aiuto la dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che lo autorizza:
 - a) alla presentazione della domanda;
 - b) all'esercizio dell'attività di alloggio agriturismo a cui la domanda è finalizzata;
 - c) all'esecuzione degli interventi previsti dalla domanda.Saranno considerate inammissibili le "domande di aiuto incrociate" ovvero le domande presentate da ciascuno dei comproprietari con l'assenso degli altri e sullo stesso immobile in comproprietà.
3. Non potrà essere individuato come beneficiario il nudo proprietario dell'immobile oggetto della domanda di aiuto.
4. I succitati requisiti devono essere soddisfatti alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), e devono permanere fino alla scadenza del vincolo di destinazione d'uso previsto all'articolo 18, comma 1, lett. a.5) e a.6) del presente bando.
5. Nel caso di avvio di nuova attività agrituristica la conclusione dell'intervento è subordinata all'effettivo avvio dell'attività come indicato all'articolo 15, comma 5.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali:
 - a.1) legittimazione del richiedente;
 - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
 - a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
 - b) generali:
 - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2) rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006;
 - b.3) il richiedente non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non deve essere sottoposto a procedure concorsuali;
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'articolo 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda fuori termine rispetto a quanto indicato all'articolo 11 del presente bando.

Art. 6 - Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti:
 - a) alla creazione di nuovi posti letto nell'ambito di una attività agrituristica;
 - b) alla riqualificazione dei posti letto esistenti, subordinatamente:
 - 1) alla creazione di nuovi ulteriori posti letto;
 - 2) al miglioramento dello standard qualitativo della struttura agrituristica.
2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:
 - a) il limite minimo di spesa ammissibile totale di euro 20.000,00;
 - b) la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - c) la normativa regionale vigente in materia di agriturismo (legge regionale 22 luglio 1996, n. 25).

Art. 7 - Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
 - a) lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'alloggio agrituristico di cui all'articolo 2;
 - b) fornitura di arredi, attrezzature e dotazioni funzionali all'alloggio agrituristico di cui all'articolo 2, fino ad un massimo di euro 4.000,00 a posto letto;
 - c) spese generali, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura massima del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - d) servizi di consulenza specialistica per il miglioramento dell'offerta e dell'accesso al mercato.
2. La somma delle spese di cui alle lett. c) e d) di cui al comma 1 non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.
3. Non sono ammissibili:
 - a) imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - b) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso;
 - c) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
 - d) acquisto di attrezzature o materiali usati;

- e) acquisto di materiale di facile consumo, stoviglie, posate, pentolame e oggetti d'arredamento non funzionali all'ospitalità;
 - f) acquisto di materiale informatico (hardware e software);
 - g) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 200,00;
 - h) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio.
4. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati all'attività di alloggio agriturismo. Nel caso in cui ciò non sia possibile e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a), è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota con riferimento all'attività ricettiva.
 5. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, fatti salvi i casi di preventiva segnalazione di avvio dell'intervento e sussistenza del requisito dell'effetto incentivante, secondo quanto previsto dagli artt. 39 e 40 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, e successive modifiche e integrazioni e dagli artt. 33 e 34 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.
 6. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'art. 34 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
 7. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'articolo 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
 8. In ottemperanza all'art. 31 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7, non è ammissibile la spesa sostenuta a favore di soggetti (società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero coniugi, parenti e affini sino al secondo grado) con i quali il beneficiario è in rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione dell'aiuto.
 9. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo articolo 23 del bando stesso.

Art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

Criteri di selezione		Punteggio
Iniziativa proposte da imprenditoria femminile		3
Iniziativa proposte da imprenditoria giovanile		3
Incremento dell'occupazione	Da 0,125 a 1 ULA	2
	Da 1,01 a 2 ULA	3
	Più di 2 ULA	4
Numero di posti letto creati	da 1 a 2 posti letto	1
	da 3 a 4 posti letto	4
	da 5 a 6 posti letto	6
	da 7 a 8 posti letto	8

	da 9 a 10 posti letto	10
	da 11 a 12 posti letto	12
	da 13 a 15 posti letto	14
Rispetto degli standard qualitativi	Punteggio da 0 a 10	1
	Punteggio da 11 a 20	2
	Punteggio da 21 a 30	4
	Punteggio da 31 a 40	6
	Punteggio da 41 a 50	8
	Punteggio 51 e oltre	10
Aziende che praticano agricoltura biologica		2
Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate del proprio territorio – zona D del PSR 2007-2013		2
Investimento localizzato nell'ambito di Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale		2
Richiedente IAP		4
Aziende che non hanno beneficiato di contributi pubblici per l'attività agrituristica nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda		2
Cantierabilità degli interventi		4

3. Al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi, si precisa quanto segue:

3.1. Per imprenditoria femminile, ai sensi della legge 215/1992 si intende:

- a) l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
- b) le società di persone e le società cooperative costituite da donne in misura non inferiore al 60%;
- c) le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote detenute da donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne.

3.2. Per la definizione di imprenditoria giovanile, si considera giovane agricoltore il soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di rilascio della domanda tramite SIAN, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola.

Per capo di una azienda agricola si intende:

- a) il titolare di impresa agricola individuale;
- b) il contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente ad oggetto la gestione di un'impresa agricola;
- c) il socio amministratore di società di capitali o di società cooperativa, avente la gestione di un'impresa agricola quale esclusiva attività costituente l'oggetto sociale.

3.3. I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal libro unico del lavoro al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati a "unità lavorativa anno" (ULA), così come definita dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato pari a 0,35 ULA ($28/40 \cdot 6/12 = 0,35$). Per ULA inferiori a 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando.

3.4. I punteggi relativi al rispetto degli standard qualitativi saranno assegnati sulla base della valutazione del livello qualitativo previsto come risultato del progetto di investimento secondo la dichiarazione resa come da modello riportato nell'allegato F). Il GAL verificherà la coerenza dell'investimento con la dichiarazione al momento della liquidazione del saldo dell'aiuto di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando.

- 3.5. Il punteggio legato all'agricoltura biologica è attribuito alle aziende degli imprenditori iscritti nell'apposito "Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica" di cui all'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia). L'iscrizione in tale elenco deve essere già presente alla data di rilascio della domanda tramite SIAN e sarà autocertificato secondo il modello di dichiarazione di cui all'allegato G).
- 3.6. I Comuni localizzati nelle aree maggiormente svantaggiate (zona D del PSR 2007-2013) sono i seguenti: Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone.
- 3.7. I Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale (regionale o statale) sono i seguenti:
- Parco naturale delle Prealpi Giulie: Chiusaforte, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Venzone;
 - Riserva naturale del Lago di Cornino: Forgaria nel Friuli, Trasaghis;
 - Riserva naturale della Val Alba: Moggio Udinese;
 - Riserva naturale statale Cucco: Malborghetto – Valbruna;
 - Riserva naturale statale Rio Bianco: Malborghetto – Valbruna.
- 3.8. Imprenditore agricolo professionale (IAP): colui il quale è in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni e che sarà autocertificato secondo il modello di dichiarazione di cui all'allegato H).
- 3.9. Aziende che non hanno beneficiato di contributi pubblici per l'attività agrituristica nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda e che sarà autocertificato secondo il modello di dichiarazione di cui all'allegato I).
- 3.10. Il punteggio relativo alla cantierabilità sarà assegnato per quei progetti per cui sussiste la possibilità di dare corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti della documentazione indicata all'articolo 11, comma 6, lettera g), punto 3 del presente bando.
4. A parità di punteggio è data priorità alla domanda di aiuto che prevede il minor costo medio per posto letto.
5. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili.

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 240.000,00 (duecentoquarantamila) e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 105.600,00	€ 134.400,00	€ 240.000,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, L379, secondo i limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE	INTENSITÀ CONTRIBUTIVO
Giovani con aziende nelle zone D	60%
Altri imprenditori con aziende nelle zone D	50%
Giovani in altre zone ammissibili	50%
Altri imprenditori in altre zone ammissibili	40%

2. L'aiuto massimo concedibile per intervento è di euro 90.000,00 (novantamila/00).
3. Nel caso che i soggetti di cui al comma 1 abbiano già ricevuto aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pari a euro 200.000,00 di contributo pubblico nel triennio.
4. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 30% della spesa ammissibile.
5. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, lett. bb), e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale SIAN di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione sarà consegnata in originale, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: Open Leader s. cons. a r.l. - Via Pramollo, 16 - 33016 PONTEBBA (UD) (articolo 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. La domanda cartacea è presentata a mani presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande cartacee presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 413, Azione 1, Intervento 3 Aiuti per l'aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- b) nel caso di imprese già esercitanti un'attività di alloggio agriturismo, copia dell'autorizzazione comunale che abilita all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'art. 9 della legge regionale 25/96;
- c) nel caso di nuova attività di alloggio agriturismo, dichiarazione del richiedente con la quale questi si impegna a dare avvio all'attività ed è a conoscenza che il mancato avvio della stessa, comprovato dal rilascio dell'autorizzazione comunale, comporta la revoca dell'aiuto per il mancato raggiungimento della finalità dell'intervento ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c) del presente bando;
- d) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o la disponibilità della stessa da parte del richiedente per un periodo compatibile con quanto indicato dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del presente bando. Nel caso in cui il richiedente sia comproprietario dell'immobile o nel caso sia titolare di un diritto reale o personale, autorizzazione scritta da parte di tutti gli altri soggetti che vantano diritti sull'immobile oggetto di contributo alla realizzazione dell'intervento e al suo mantenimento per il periodo del vincolo di destinazione d'uso previsto, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A);
- e) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B), contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8;
- f) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'idoneità dell'immobile rispetto alla attività agrituristica per la quale viene presentata la domanda di aiuto, anche con riferimento alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- g) per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a):
 1. copia del progetto;
 2. copia della richiesta di autorizzazione a realizzare gli interventi ovvero della DIA, già presentata al Comune entro la scadenza dei termini del bando;
 3. se già presenti, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi;
 4. la descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica;
 5. la perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, elaborata secondo il modello di cui all'allegato C), e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2 e 7 del presente bando. Alla perizia è allegato il computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale in vigore alla data di pubblicazione del presente bando, contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali. In caso di opere non previste dal prezzario, il computo metrico riporta l'analisi dei prezzi che ne attesta la congruità. La perizia, inoltre, garantisce il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto;
- h) per arredi, impianti tecnologici¹, attrezzature e dotazioni: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, redatta secondo il modello di cui all'allegato D), in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011; nel caso in cui non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico economici, viene motivata la scelta del bene;
- i) per i servizi di consulenza: tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una

¹ nel caso in cui gli interventi previsti dal progetto non riguardino opere edili, ma siano comunque previsti investimenti per impianti tecnologici.

disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro;

- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato E), attestante:
1. che l'intervento viene realizzato su beni immobili di proprietà o nella disponibilità;
 2. che l'impresa è iscritta nell'Elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 7 della L.R. 25/1996;
 3. che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 4. qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto nel triennio comprendente l'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006;
 5. che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
 6. di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall'art. 31 della L.R. 7/2000 a fronte dei rapporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici tra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari di impresa rilevanti ai fini della concessione dell'aiuto;
 7. il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18;
 8. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste al Capo VI del presente bando;
- k) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al livello qualitativo della struttura al termine dell'intervento e, nel caso di progetti di riqualificazione dell'offerta agrituristica, di quello prima dell'intervento, secondo lo schema di cui all'Allegato F).

7. Alla domanda di aiuto devono essere allegati inoltre, pena il mancato riconoscimento dei relativi punteggi, i documenti di seguito specificati:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, relativa all'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, secondo lo schema di cui all'allegato G);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti di previsti dal D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni per la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), secondo lo schema di cui all'Allegato H);
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesta di non aver beneficiato di contributi pubblici per l'attività agrituristica nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda, secondo lo schema di cui all'Allegato I);

8. I requisiti e i fatti valutabili ai fini dell'attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il termine di 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto può essere sospeso per una sola volta secondo quanto disposto dalla legge 7/2000.
2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

3. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).

1. All'erogazione dell'aiuto provvede AgEA, organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accredito al conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fidejussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011);
 - b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'eventuale anticipazione precedentemente erogata;
 - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011).
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale SIAN di AgEA, in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio.
4. Alle domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);
 - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del presente bando, il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. Ai fini del rispetto del mantenimento dell'effetto incentivante di cui all'art. 34 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011, almeno uno degli investimenti previsti dalla domanda di aiuto non deve essere ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento.

3. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 30/06/2014, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
4. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
5. La conclusione delle operazioni di cui al comma 3 presuppone:
 - a) nel caso di nuova attività di alloggio agriturismo l'effettivo avvio dell'attività per la quale è stato concesso l'aiuto e il possesso dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica secondo quanto previsto dalla L.R. 25/96;
 - b) nel caso di attività di alloggio agriturismo esercitata precedentemente alla domanda di aiuto, l'avvenuto aggiornamento delle autorizzazioni previste in relazione all'esercizio della specifica attività di ricezione e ospitalità.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili;
 - f) carta di credito o bancomat.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento – fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente bando – e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, del numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;

- b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: A) lavori, B) impianti tecnologici, C) arredi, D) attrezzature, E) dotazioni, F) spese generali, G) servizi di consulenza specialistica;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
 1. che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
 2. che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - f) per le opere edili:
 1. ove non già allegati alla domanda di aiuto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
 2. perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a);
 - g) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - h) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - i) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;
 - b) per le opere edili:
 - b.1) ove non già allegati alla domanda di aiuto o alla domanda di acconto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
 - b.2) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 2. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili (lavori), impianti tecnologici, spese generali;
 3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
 - b.3) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - b.4) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - b.5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - c) per l'acquisto di arredi, impianti tecnologici, attrezzature, dotazioni, consulenze specialistiche:

- c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
- d) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
9. Con riferimento all'art. 15, comma 5, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata:
- a) per le nuove attività di alloggio agriturismo, copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
 - b) per le attività agrituristiche esercitate precedentemente alla domanda di aiuto, copia dell'autorizzazione comunali all'esercizio dell'attività rilasciata dopo l'intervento oggetto di finanziamento di cui al presente bando.

Art. 17 – Varianti.

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo dell'economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica descrittiva, a firma del beneficiario, contenente una dettagliata descrizione delle motivazioni che portano alla necessità di effettuare delle modifiche all'operazione inizialmente approvata;
 - b) documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante;
 - c) quadro di raffronto tra le lavorazioni, le quantità e i costi ammessi a finanziamento e le lavorazioni, le quantità e i costi che si determinano a seguito della variante per la quale si chiede l'autorizzazione.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso

nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 4 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a).

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:

- a) Impegni essenziali:
 - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto di aiuto per il periodo di 10 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
 - a.6) conservare la destinazione d'uso dei beni mobili oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
 - a.7) nel caso di assegnazione di punteggi per "incremento dell'occupazione", il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento dei nuovi posti di lavoro dovrà essere mantenuto per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando;
 - a.8) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - a.9) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto del finanziamento e alla documentazione.
- b) Impegni accessori:
 - b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
 - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
 - b.4) per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
 1. la descrizione dell'intervento;
 2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche secondo quanto previsto dal punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006 e dalla "Guida all'uso del marchio e dei loghi", documento del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR;
 3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 6. l'emblema della Repubblica italiana.

Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa. Il logo e l'emblema di cui ai precedenti numeri 5. e 6. devono essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR;

- b.5) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
 - b.6) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello della data di conclusione del progetto, così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo occupazionale nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo occupazionale. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
 5. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

Art. 19 - Controlli.

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'articolo 11, comma 6, lett. g) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO.

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale

riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) la rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) la mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) il mancato raggiungimento della finalità dell'intervento di cui all'art. 6, comma 1;
 - d) il mancato rilascio o la revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
 - e) il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
 - d) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
 - e) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
 - f) Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010);
 - g) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;

- h) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: “Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;
 - i) legge 20 febbraio 2006, n. 96 (“Disciplina dell’agriturismo”); applicabile in via subalterna quando non specificato diversamente dalla L.R. 25/96
 - j) legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (“Disciplina dell’agriturismo”), e successive modifiche e integrazioni;
 - k) Decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 234/Pres.: “Regolamento, recante i criteri e le modalità per l’esercizio dell’attività di agriturismo, in esecuzione dell’articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo); nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l’esclusione dai finanziamenti.
4. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l’AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Open Leader.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.openleader.it).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Elenco allegati.

- Allegato A): modello per l’assenso dei proprietari di cui all’art. 11, comma 6, lett. d);**
- Allegato B): relazione descrittiva dell’intervento di cui all’art. 11, comma 6, lett. e);**
- Allegato C): modello di perizia asseverata di cui all’art. 11, comma 6, lett. g);**
- Allegato D): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi di cui all’art. 11, comma 6, lett. h);**
- Allegato E): dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 11, comma 6, lett. j);**
- Allegato F): dichiarazione relativa al livello qualitativo dell’agriturismo di cui all’art. 11, comma 6, lett. k);**
- Allegato G): dichiarazione relativa all’iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica di cui all’art. 11, comma 7, lettera a);**
- Allegato H): dichiarazione relativa alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all’art. 11, comma 7, lettera b);**
- Allegato I): dichiarazione relativa ad altri contributi pubblici di cui all’art. 11, comma 7, lettera c).**